Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Adriano Sorci
adrianosorci@integraassociati.it

Dott. Federico Sorci
federicosorci@integraassociati.it

Avvocati

Avv. Alessandro Sorci
alessandrosorci@integraassociati.it

Avv. Matteo Schippa
matteoschippa@integraassociati.it

Avv. Valeria Tocchio
valeriatocchio@integraassociati.it

Consulenti del Lavoro

Dott. Elisa Eracli
elisaeracli@integraassociati.it

Collaboratori

Dott. Viviana Morozzi

Segreteria

Paola Lucertini
segreteria@integraassociati.it

COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Studio Integra
Associazione professionale

Strada Pian della Genna n. 19
06128 Perugia
Tel.075 500.47.95 – 075 501.89.00
Fax 075 501.89.00

Via Sacco e Vanzetti n. 25/B
06063 Magione (PG)
Tel. 075 84.31.04
Fax 075 84.17.80

www.integraassociati.it
info@integraassociati.it

C.F. e P. IVA 02710510542

Circolare 12 novembre 2014

Con la presente circolare forniamo indicazioni in merito al contenuto del Decreto Legislativo Semplificazioni fiscali.
Rimanendo a disposizione per i chiarimenti che dovessero occorrere, formuliamo cordiali saluti.

DECRETO SEMPLIFICAZIONI FISCALI

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 30 ottobre in via definitiva il Decreto Legislativo contenente disposizioni in materia di semplificazioni fiscali.

Dichiarazione dei redditi precompilata (Art. 1)

Dal 2015, entro il 15 aprile di ciascun anno, l'Agenzia delle Entrate invierà ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati la dichiarazione precompilata per i redditi dell'anno precedente.
Il modello precompilato verrà reso disponibile telematicamente dall'Agenzia direttamente al contribuente o, conferendo apposita delega, tramite il proprio sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale ovvero tramite un centro di assistenza fiscale (CAF).
Resta ferma la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le modalità ordinarie.

ENTRATA IN VIGORE: dal 2015 con riferimento ai redditi riferiti all'anno d'imposta 2014. Dovranno essere emanati un decreto attuativo del Mef ed un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. È' inoltre prevista l'emanazione di un ulteriore provvedimento dell'Agenzia delle Entrate per regolare le modalità di accettazione o modifica da parte del contribuente della dichiarazione precompilata.

Trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle certificazioni da parte dei sostituti d'imposta (Art. 2)

Le certificazioni rilasciate dai sostituti di imposta sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.

Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di 100 euro.

Se la trasmissione della certificazione è errata e viene corretta e trasmessa entro i 5 giorni successivi, la sanzione non si applica.

ENTRATA IN VIGORE: dal 2015 con riferimento ai redditi riferiti all'anno d'imposta 2014.

Trasmissione all'Agenzia delle Entrate da parte di soggetti terzi di dati relativi a oneri e spese sostenute dai contribuenti (Art. 3)

Ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate nonché dei controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri detraibili, i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici, gli enti previdenziali, le forme pensionistiche complementari, trasmettono, entro il 28 febbraio di ciascun anno all'Agenzia delle Entrate, per ciascun soggetto, una comunicazione contenente i dati dei seguenti oneri corrisposti nell'anno precedente:

a) quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;

b) premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;

c) contributi previdenziali ed assistenziali;

d) contributi ex art. 10, comma 1, lettera e-bis), TUIR.

Inoltre, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi, ospedali, medici e farmacie dovranno inviare al Sistema Tessera Sanitaria, i dati relativi alle prestazioni effettuate nel 2015 con esclusione di quelli relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta.

COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

ENTRATA IN VIGORE: dal 1° gennaio 2015.

Accettazione e modifica della dichiarazione precompilata (Art. 4)

La dichiarazione precompilata relativa al periodo d'imposta precedente può essere:

a) accettata;

b) modificata;

dal contribuente.

Va presentata, unitamente alla relativa documentazione, entro i prescritti termini:

- all'Agenzia delle Entrate direttamente in via telematica;
- al sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale;
- a un CAF o a un professionista abilitato.

ENTRATA IN VIGORE: dal 2015 con riferimento ai redditi riferiti all'anno d'imposta 2014.

Limiti ai poteri di controllo (Art. 5)

Se la dichiarazione precompilata è presentata direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, senza modifiche, non si procederà al controllo.

Se invece la dichiarazione precompilata presenterà modifiche, effettuate mediante CAF o professionista, il controllo formale verrà effettuato nei confronti del CAF o del professionista.

ENTRATA IN VIGORE: dal 2015 con riferimento ai redditi riferiti all'anno d'imposta 2014.

Spese di vitto e alloggio dei professionisti (Art. 10)

Le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista. Per tale motivo non possono essere considerate deducibili.

ENTRATA IN VIGORE: dal periodo in corso al 31 dicembre 2015.

Dichiarazione di successione: esoneri e documenti da allegare (Art. 11)

In caso di riconoscimento di rimborsi fiscali non si è tenuti alla presentazione di dichiarazione integrativa.

Possono essere sostituiti da copie non autentiche con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47, del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000:

- gli atti di ultima volontà dai quali è regolata la successione;
- l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata dai quali risulta l'eventuale accordo delle parti per l'integrazione dei diritti di legittima lesi;
- l'ultimo bilancio o inventario di cui all'art. 15, comma 1, e all'art. 16, comma l, lettera b), nonché delle pubblicazioni e prospetti di cui alla lettera c) dello stesso articolo e comma;
- gli altri inventari formati in ottemperanza a disposizioni di legge;
- i documenti di prova delle passività e degli oneri deducibili nonché delle riduzioni e detrazioni di cui agli articoli 25 e 26.

Tuttavia l'Agenzia delle Entrate può chiedere i documenti in originale o in copia autentica.

ENTRATA IN VIGORE: con l'entrata in vigore del decreto legislativo.

Abrogazione della comunicazione all'Agenzia delle Entrate per i lavori che proseguono per più periodi di imposta ammessi alla detrazione Irpef delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici (Art. 12)

È stato tolto l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate le spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici ed ammesse alla detrazione IRPEF, relativamente a lavori che proseguono per più periodi di imposta.

ENTRATA IN VIGORE: con l'entrata in vigore del decreto legislativo.

Esecuzione dei rimborsi Iva (Art. 13)

A norma dell'art. 38-bis del D.P.R. 633/1972, i rimborsi IVA sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione.

Il contribuente può ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori all'anno se effettua acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'Iva.

Per l'esecuzione dei rimborsi per importi superiori ai 15.000 euro non è più necessaria la prestazione della garanzia a favore dello Stato, ma è sufficiente che la dichiarazione o l'istanza da cui emerge il credito Iva richiesto a rimborso porti il visto di conformità o l'alternativa sottoscrizione e che sia allegata una dichiarazione di operatività.

Vi sono tuttavia delle eccezioni per le quali è prevista la prestazione di garanzia di durata triennale (con decorrenza dalla data di esecuzione del rimborso) e riguarda i:

· soggetti passivi che esercitano un'attività d'impresa da meno di 2 anni che non siano imprese start-up innovative;

· soggetti passivi ai quali, nei 2 anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:

a) al 10% degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro;
b) al 5% degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non 1.500.000 euro;
c) all'1% degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro, se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro;

· soggetti passivi che presentano la dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, o non presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

· soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività.

Relativamente alla dichiarazione da cui emerge il credito richiesto a rimborso, non è obbligatoria l'apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione alternativa.

ENTRATA IN VIGORE: con uno o più decreti del Mef saranno individuate le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi saranno eseguiti in via prioritaria.

È' previsto anche un provvedimento delle Entrate per stabilire modalità e termini per l'esecuzione dei rimborsi.

COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Rimborso dei crediti d'imposta e degli interessi in conto fiscale (Art. 14)

L'erogazione del rimborso è effettuata entro 60 giorni sulla base di apposita richiesta, sottoscritta dal contribuente ed attestante il diritto al rimborso, ovvero entro 20 giorni dalla ricezione di apposita comunicazione dell'ufficio competente e contestualmente all'erogazione del rimborso sono liquidati ed erogati gli interessi nella misura determinata dalle specifiche leggi in materia.

ENTRATA IN VIGORE: la disposizione si applica ai rimborsi erogati a partire dal 1° gennaio 2015.

Società in perdita sistematica (Art. 18)

A seguito delle modifiche apportate dal decreto la disciplina delle società in perdita sistematica si applicherà in presenza di 5 periodi d'imposta consecutivi in perdita fiscale ovvero, indifferentemente, 4 in perdita fiscale e 1 con reddito imponibile inferiore al reddito minimo.

Conseguentemente, la norma troverà applicazione per il periodo d'imposta 2014 solo qualora il medesimo soggetto abbia conseguito perdite fiscali per i precedenti cinque periodi d'imposta (periodi 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013) ovvero, indifferentemente, in perdita fiscale per quattro periodi (ad esempio, i periodi 2009, 2010, 2012 e 2013) e per uno con reddito imponibile inferiore al reddito minimo (2011).

ENTRATA IN VIGORE: in deroga allo Statuto del contribuente, la norma trova applicazione già dal periodo d'imposta 2014.

Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle lettere d'intento (Art. 20)

La dichiarazione d'intento necessaria per potersi avvalere della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione della imposta deve essere trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica.

Tale dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, sarà consegnata al fornitore o prestatore, ovvero in dogana.
Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'Agenzia delle Entrate "mette a disposizione dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni d'intento per dispensare dalla consegna in dogana della copia cartacea delle predette dichiarazioni e delle ricevute di presentazione".

ENTRATA IN VIGORE: la novità si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015. È previsto un provvedimento delle Entrate, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto.

Comunicazione delle operazioni intercorse con Paesi black list (Art. 21)
I soggetti interessati devono comunicare annualmente e per via telematica all'Agenzia delle Entrate le prestazioni intercorse con i Paesi black list. Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le operazioni che non superano 10.000 euro, inteso quale limite complessivo annuo.

ENTRATA IN VIGORE: la novità trova applicazione già per le operazioni effettuate nel 2014.

Richiesta di autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie (Art. 22)
E' prevista l'inclusione immediata nell'archivio Vies per i soggetti che intendono operare in ambito intracomunitario e non sarà pertanto necessario attendere i 30 giorni prima richiesti per consentire l'esecuzione dei controlli preliminari da parte dell'Amministrazione Finanziaria.
Si presume che un soggetto passivo non intenda più effettuare operazioni intracomunitarie qualora non abbia presentato alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, successivi alla data di inclusione nella suddetta banca dati.

ENTRATA IN VIGORE: con l'entrata in vigore del decreto legislativo.

Semplificazione elenchi intrastat servizi (Art. 23)
Sarà emanato un provvedimento delle dogane per modificare gli elenchi INTRASTAT con lo scopo di ridurne il contenuto informativo alle sole informazioni concernenti i numeri di identificazione IVA delle controparti e il valore totale delle transazioni.

ENTRATA IN VIGORE: con l'emanazione di un apposito provvedimento direttoriale.

Ritenute su agenti - comunicazione di avvalersi di dipendenti o terzi (Art. 27)
Viene prevista la validità fino a revoca della dichiarazione rilasciata dagli agenti affinché il committente applichi la ritenuta ridotta sulle provvigioni (sul 20% anziché sul 50% in caso essi si avvalgano in via continuativa di dipendenti o terzi).
La presentazione della dichiarazione inerente alla ritenuta per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari deve essere inviata via PEC.

ENTRATA IN VIGORE: con apposito Decreto Ministeriale.

Integra
COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Coordinamento, razionalizzazione e semplificazione di disposizioni in materia di obblighi tributari (Art. 28)

Responsabilità solidale negli appalti

È' stata abrogata la cosiddetta solidarietà fiscale tra appaltatore e subappaltatore.
L'appaltatore, inoltre, non rischierà più di incorrere nella sanzione prevista da 5.000 a 200.000 euro se il pagamento del corrispettivo è avvenuto senza un precedente controllo sul versamento delle ritenute sui redditi riguardanti il complessivo insieme di attività comprese nella catena di fornitura dell'appalto.
Pertanto, con l'abrogazione della responsabilità committenti e appaltatori non saranno più costretti a richiedere la certificazione di regolarità dei versamenti delle ritenute ritardando i pagamenti alle imprese in attesa di ricevere i previsti attestati.

Crediti erariali e società di capitali estinte

La cancellazione delle società dal Registro delle Imprese non sarà efficace verso il Fisco se non dopo 5 anni.

ENTRATA IN VIGORE: data di entrata in vigore del decreto.

Detrazione forfetaria, per prestazioni di sponsorizzazione (Art. 29)

Nel "regime Iva spettacoli", viene eliminata la detrazione forfettaria pari ad 1/10 per le sponsorizzazioni.
La percentuale di detrazione IVA forfetaria al 50% per le spese di sponsorizzazione è stata uniformata a quella prevista per le spese di pubblicità per i soggetti che optano per la Legge n. 398/1991.

ENTRATA IN VIGORE: con l'entrata in vigore del decreto.

Spese di rappresentanza - adeguamento valore di riferimento omaggi a disciplina imposte sui redditi (Art. 30)

È' ammessa in detrazione l'imposta relativa alle spese di rappresentanza, per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 euro.

ENTRATA IN VIGORE: con l'entrata in vigore del decreto.

Allineamento definizione prima casa Iva – Registro (Art. 33)

La norma si riferisce all'agevolazione per l'acquisto della "prima casa".
Anche per la disciplina IVA il concetto di prima casa è stato allineato a quello vigente per l'imposta di registro per cui le abitazioni non di lusso a cui fa riferimento la Tabella A Parte II del D.P.R. n. 633/1972 sono quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

ENTRATA IN VIGORE: con l'entrata in vigore del decreto.

Integra
COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO